

**REGOLAMENTO PER L' ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
PER LE ESIGENZE DELL'ASL 4 CHIAVARESE**
(approvato con deliberazione C.S. n. 295 del 26/4/2016)

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 4 – CASI PARTICOLARI
- ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 6 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A € 10.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE TRA € 10.000,00 E € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 8 - ACQUISIZIONI DI VALORE OLTRE € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)
- ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI
- ART. 10 – LETTERA DI INVITO
- ART. 11 – GARANZIE
- ART. 12 – QUINTO D'OBBLIGO
- ART. 13 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
- ART. 14 – DURATA DEI CONTRATTI
- ART. 15 – SUBAPPALTO
- ART. 16 – CODICE UNICO GARA
- ART. 17 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA
- ART. 18 – CONTRIBUTO ANAC
- ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n.50 recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato d.lgs., del d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»." E' fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che, per le parti non già immediatamente abrogate, terranno luogo del detto d.p.r. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato d.lgs..

2. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL). Per quanto non previsto nel d.lgs. sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale

applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso d.lgs..

3. Per le suddette esigenze di semplificazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del citato d.lgs., e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.

4. Il presente regolamento si applica altresì, limitatamente a quanto compatibile con la normativa di cui al comma 1, alle procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, purché espletabili dall'ASL alla luce di quanto disposto dagli artt. 37-38 del d.lgs. sopracitato, dalla l.r. 34/2012 ss.mm.ii. e dalla legge 208/2015 di cui infra.

5. Ai sensi dell'art. 2 del R.R. 5 aprile 2012, n. 3 "Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)", premesso che trattasi di disposizioni attuative del previgente codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. e pertanto applicabili in via residuale e di compatibilità con le nuove disposizioni sopravvenute di cui al comma 1, il presente regolamento salvaguarda i profili organizzativi e contabili propri dell'ordinamento dell'Azienda Sanitaria Locale e pertanto prevale sulle disposizioni del citato regolamento regionale per quanto incompatibile.

6. Per quanto riguarda gli acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, laddove autorizzati in deroga ai sensi della l.r. 34/2012 ss.mm.ii. di cui infra, e comunque se e in quanto espletabili ai sensi degli artt. 37 e 38 del d.lgs. sopra citato e della legge 208/2015, analogamente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del R.R. 5 aprile 2012, n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)", sul medesimo prevalgono, ove difforni, le disposizioni legislative e regolamentari statali, nonché il presente regolamento, in quanto applicabile.

7. Per la salvaguardia delle medesime specificità operative e organizzative, ogni ulteriore indicazione regionale di natura trasversale in materia di acquisti di beni e servizi, non normativa, deve essere oggetto di specifica deliberazione del Direttore Generale che ne individui i limiti e le condizioni di applicabilità, in relazione alla natura e agli scopi dell'Azienda Sanitaria Locale.

8. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento aziendale.

9. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, anche nell'attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

- decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e successive modificazioni e integrazioni;
- legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 “Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)” e successive modifiche e integrazioni;
- legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e successive modifiche e integrazioni;
- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” e successive modificazioni e integrazioni;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, con particolare riferimento all'art. 1, commi 510 ss. e 548 ss..

10. Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

11. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del CODICE DI COMPORTAMENTO adottati dalla ASL 4 Chiavarese in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia come le “Linee guida aziendali per la prevenzione dei conflitti di interesse in medicina”.

12. Per quanto attiene i “patti di integrità”, stante la centralizzazione della funzione a livello regionale, questa Asl ha formalmente richiesto a Regione Liguria l'emanazione di disposizioni in materia a titolo di integrazione dei contratti regionali di fornitura e pertanto per quanto di competenza (fase esecutiva contrattuale) provvederà a richiamarli ed applicarli.

13. Gli acquisti di importo superiore a 40.000 euro iva esclusa, comprese le adesioni alle convenzioni stipulate da Consip e gli acquisti sul mercato elettronico, sono espletati dalla Agenzia regionale sanitaria ARS-Centrale regionale d'acquisto, ai sensi della l.r. n. 34/2012 ss.mm.ii. e

degli artt. 37-38 del d.lgs. di cui al comma 1, salve deroghe espresse all'effettuazione di autonome procedure di approvvigionamento da parte di questa ASL e fatto salvo il rilascio della qualificazione prevista dall'art. 38 del d.lgs. richiamato al comma 1 del presente articolo, nei limiti della medesima. In caso di mancata qualificazione l'Asl provvede, in alternativa al ricorso alla centrale di committenza regionale, mediante aggregazione con altre Aziende del SSR/SSN aventi le necessarie qualificazioni, nei limiti di quanto eventualmente disposto in materia da Regione Liguria.

14. In forza dell'ultimo provvedimento regionale in materia (DGR 1584/2015) questa Asl come disposto dal medesimo ha richiesto eventuale autorizzazione in deroga all'espletamento di eventuali procedure autonome, ove assentito da ARS-CRA; in assenza di tale deroga tali procedure non sono espletabili, fatto salvo quanto sopra evidenziato ai precedenti commi.

15. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative agli acquisti informatici, nonché le norme relative alla stazione unica appaltante regionale (SUAR) di cui all'art. 6 della l.r. 13/2003 ss.mm.ii. per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi non sanitari, formanti spesa comune e trasversale alle varie tipologie di enti del sistema regionale. Pertanto l'Azienda Sanitaria Locale provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali regionali d'acquisto di cui sopra ovvero di Consip.

16. In base alle disposizioni della precitata l. 208/2015 "legge di stabilità 2016" per le tipologie di beni e servizi ivi previsti è comunque prioritario all'espletamento di autonoma procedura, anche se autorizzata/autorizzabile in deroga da Regione/ARS-CRA, il ricorso a convenzioni di fornitura di altri soggetti aggregatori.

17. L'acquisizione di beni e servizi compresi in convenzioni di soggetti aggregatori, anche di altre regioni, è soggetta a specifica autorizzazione dell'organo di vertice dell'Asl e a comunicazione alle autorità competenti indicate dalla stessa "legge di stabilità".

18. Per tali tipologie l'Asl, salvi casi del tutto eccezionali soggetti a tale autorizzazione, non assume pertanto ulteriormente alcun provvedimento di affidamento, richiedendo di provvedervi al soggetto aggregatore regionale.

19. Restano viceversa in capo alla ASL e per essa alle competenti strutture, nei limiti di cui sopra, le seguenti attività:

- verifica fabbisogni e statistiche consumi;
- rapporti con le Centrali d'acquisto per quanto di competenza;
- attivazione e gestione contratti di fornitura conseguenti alle gare unificate;
- assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia;
- procedure contrattuali relative alla acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di importo superiore in caso di deroga, predisposizione e stesura capitolati, lettere d'invito e richieste preventivi nei limiti di cui sopra;
- emissione, gestione e controllo amministrativo ordini, ddt e fatture di qualunque importo per tutte le categorie merceologiche di competenza;
- gestione dei servizi interni a conduzione diretta;
- controllo amministrativo servizi in appalto.

20. L'Asl inoltre provvede, per quanto esperibili nell'ambito della propria competenza residuale, a tutte le azioni di "spending review" previste dai provvedimenti normativi sopra citati.

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nei limiti di cui all'art. 1, l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo fino a 40.000 euro iva esclusa, o eventualmente superiore, è espletata dalla S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi, ad eccezione delle forniture specifiche della S.C. Gestione Tecnica e delle strutture facenti capo al Dipartimento Informativo e Tecnologico, che assumono pertanto la responsabilità del procedimento per quanto di rispettiva competenza.

2. La direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è, invece, espletata dalla Struttura richiedente il bene o il servizio, che riporta al responsabile del procedimento di cui al comma 1.

3. Pertanto, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, i compiti di cui al comma precedente sono demandati:

- per i farmaci e i dispositivi medici di uso ospedaliero, alla S.S.D. Farmacia Ospedaliera;
- per i farmaci, dispositivi medici e servizi afferenti alla S.C. Farmacia Territoriale, a quest'ultima;
- per le apparecchiature elettromedicali, alla S.S.D. Ingegneria Clinica;
- per le forniture e servizi di diretta competenza della S.C. Laboratorio Analisi, S.C. Centro Trasfusionale, S.C. Radiologia, a queste ultime;
- per le forniture e servizi di diretta competenza della S.C. D.M.P.O. (es. gestione camere mortuarie; gestione raccolta smaltimento rifiuti speciali; pulizie) o della S.S. Professioni Sanitarie (es. servizio ausiliariato), a queste ultime o dalle strutture dalle stesse dipendenti;
- per le forniture e servizi afferenti le attività di formazione, alla S.C. Affari Generali e Legali;
- per le forniture e servizi afferenti le attività di informazione e comunicazione, alla S.S.D. competente;
- per i dispositivi di protezione individuale, alla S.S. Prevenzione e Protezione;
- per i beni e servizi economici, alla S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi.

4. Il direttore dell'esecuzione è il titolare della struttura competente, salvo che questi individui per iscritto altra figura all'interno della stessa.

5. Relativamente alle gare centralizzate espletate da Consip, CRA o SUAR, tenendo conto che in tale caso il rup in sede esecutiva coincide, di regola, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti, tale figura viene individuata nell'ambito delle strutture elencate nei precedenti commi con i medesimi criteri.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore ad € 209.000,00 (IVA esclusa) o diversa soglia stabilita dalla vigente normativa, nel caso in cui sussistano i presupposti giuridici ad effettuare le stesse, laddove di importo superiore a 40.000 euro, indicati dagli artt. 37-38 del d.lgs. citato nell'art. 1, comma 1, dalla l. 208/2015, nonché dalla l.r. 34/2012 ss.mm.ii..

2. E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi, sempre che rientranti nei limiti indicati all'art. 1:

- a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- d) affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente nel caso previsto dall'art. 8 del d.l. 66/2014 ss.mm.ii. e dal d.l. 78/2015 ss.mm.ii..

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti:

- a) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi indicativi annuali pubblicati sul sito internet dell'ASL, con preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione;
- b) a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del d.lgs. indicato all'art. 1 comma 1 (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto indicato al comma 4 del presente articolo;
- c) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.

2. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata:

- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

3. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal d.lgs. indicato all'art. 1, comma 1, e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera), mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

4. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;
- nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria all'ASL.

5. Il MEPA viene comunque tenuto presente ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.

6. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

7. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate da ARS-CRA, dalla SUAR o da Consip, laddove più favorevoli.

ART. 6 – ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A € 10.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi nei limiti ciascuna di € 10.000,00 (IVA esclusa) è svolta dalla S.C. competente per materia come sopra individuata all'art. 2, comma 1.

2. L'acquisizione è consentita con affidamento diretto motivato da parte del Responsabile della struttura deputata all'acquisizione, in base alla tipologia di acquisto riconducibile alle classi merceologiche proprie e preferenzialmente tramite MEPA, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

3. Il Responsabile della struttura è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento.

4. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione del buono d'ordine alla ditta, in via elettronica.

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE TRA € 10.000,00 ED € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di beni e servizi nei limiti ciascuna tra € 10.000,00 e € 40.000,00 (IVA esclusa) è effettuata, se ritenuto opportuno, previa negoziazione con più fornitori, in base ad una valutazione tecnico-economica, sentito, ove necessario, il richiedente e/o l'utilizzatore.

2. Il Responsabile della Struttura competente per tipologia di bene/servizio ai sensi dell'art. 2 e/o il responsabile del procedimento acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento e preferenzialmente tramite MEPA, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

3. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una negoziazione con il/i fornitore/i selezionato/i, non esclusi in sede di valutazione tecnico/qualitativa.

4. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione del buono d'ordine alla ditta, in via elettronica, previa assunzione di atto dirigenziale di individuazione del fornitore.

ART. 8 - ACQUISIZIONI DI VALORE OLTRE € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'acquisizione di beni e servizi oltre € 40.000,00 (IVA esclusa), ove consentita secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento, è effettuata fissando i contenuti della lettera d'invito, il numero e le ditte da invitare, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile.

2. Sulla scorta del capitolato tecnico predisposto dal Servizio competente, si interpellano almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento, preferenzialmente tramite MEPA e fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali.

3. Fatte salve le procedure espletate su MEPA, l'esame delle offerte e della documentazione a corredo avviene in seduta pubblica, ovvero in casi particolari e motivati come, esemplificativamente, la ricezione di una sola offerta, non pubblica, ad opera del Responsabile della S.C. di cui all'art. 2 e/o del responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti dell'ASL in qualità di testimoni.

4. Le offerte tecniche e le eventuali campionature sono valutate da apposita Commissione tecnica in possesso di specifiche competenze, nominata con nota del Responsabile della S.C. procedente.

5. Al fine di evitare il coinvolgimento di personale sanitario in adempimenti meramente amministrativi e vincolati, onde massimizzare l'impiego del medesimo nelle attività professionali di competenza, forma indirizzo generale per l'ASL che l'apertura ed esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche è comunque sempre effettuata da un seggio amministrativo diverso dalla Commissione tecnica giudicatrice.

6. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa per l'ASL con il fornitore selezionato.

7. Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dalla Struttura competente e successiva sottoscrizione del medesimo in via elettronica.

ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale da parte dell'ASL delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

2. L'elenco delle procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento è divulgato preventivamente tramite il sito internet dell'Asl allo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse; i fornitori che hanno manifestato interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati.

ART. 10 – LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito di cui all'art. 8 deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'acquisizione;
- b) caratteristiche tecniche e qualità del bene, servizio richiesto;
- c) modalità di fornitura o di esecuzione;
- d) termini di pagamento;
- e) termini e modalità di consegna;
- f) eventuali garanzie richieste;
- g) eventuali costi di manutenzione;
- h) eventuali penalità;
- i) casi di grave inadempimento;
- j) importo a base della richiesta di offerta;
- k) criterio di aggiudicazione;
- l) richiesta di attestazione che la ditta si uniformi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- m) termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente.

ART. 11 – GARANZIE

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. richiamato dall'art. 1, comma

1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 12 – QUINTO D'OBBLIGO

1. Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ART. 13 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o eventualmente a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara ad opera delle Strutture competenti come individuate ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione sul ddt o sulla copia della fattura e trasmesso al responsabile del procedimento per la liquidazione della fattura medesima.

3. Le operazioni di verifica/collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.

4. L'attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa alla S.C. che ha espletato la procedura di affidamento e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all'ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.

5. L'ASL provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 14 – DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Asl.

2. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

ART. 15 – SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'ASL e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 16 – CODICE UNICO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la S.C. procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.

ART. 17 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. La S.C. procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 18 – CONTRIBUTO ANAC

1. La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).

2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'ASL e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'ASL medesima (www.asl4.liguria.it) - sezione gare forniture beni e servizi.

2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

3. E' abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione D.G. n. 325/2012 e ss,mm,ii..

4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento.

5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.
